

VERBALE DI INTESA

Il giorno 15 aprile 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate



- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo, da Stefano Garibbo, Marino Pistolato e Giorgio Chinellato;
- la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Federico Salvatore e dal Segretario Generale aggiunto Giuliano Pizzo;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Leonardo Zucchini ;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- visto che con il rinnovo del CCNL 23/07/2008, all'art. 40 è stata prevista una sperimentazione biennale di un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale, rivolto in modo particolare alle figure che accedono per la prima volta al settore delle costruzioni, assegnando agli enti bilaterali della formazione il compito di organizzare i corsi di formazione stabiliti in 16 ore;
- dato che è necessario dare immediata attuazione a quanto previsto dall'art. 40 del CCNL del 23/07/2008, in attesa del costituendo nuovo strumento bilaterale della Formazione Artigianato Edilizia,




convengono che

in via transitoria e sperimentale, i corsi siano realizzati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. Viene avviata una sperimentazione dedicata alla conoscenza del cantiere e delle misure di sicurezza in esso presenti, rivolta al personale assunto per la prima volta nel settore edile.
2. Tale sperimentazione, limitatamente al modulo specifico in materia di sicurezza, sarà allargata a tutto il personale dipendente che non abbia mai partecipato in precedenza ad analoghi corsi nonché agli imprenditori che lo desiderino.
3. Le parti convengono che gli obiettivi formativi sopradescritti siano raggiunti attraverso un percorso che valorizzi, da un lato, l'acquisizione di nozioni utili ad evitare e ridurre i rischi specifici del settore, fornendo nel contempo elementi utili alla crescita professionale.
4. Tale sperimentazione decorrerà dal 1 giugno 2009 e si concluderà il 31 dicembre 2010. Entro il mese di ottobre 2010 le parti procederanno ad effettuare una verifica della sperimentazione in base alla quale si potrà procedere ad una messa a punto definitiva, (confermando l'impianto oppure introducendo opportuni correttivi) o in mancanza di accordo, a considerare conclusa la sperimentazione.
5. Il programma formativo sarà quello previsto da Formedil nazionale e potrà essere rimodulato sulla base di specifiche esigenze e necessità quali ad esempio la specificità delle imprese di provenienza e/o la futura mansione da assegnare ai soggetti presenti in aula. Tale attività formativa soddisfa il contenuto e le modalità formative del progetto individuale di inserimento, previsto come elemento essenziale del contratto di inserimento ai sensi della vigente legislazione e del CCNL di settore.
6. Le parti convengono che per lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile si intendono tutti coloro che non possano provare, attraverso idonea documentazione, una precedente esperienza di lavoro di almeno due mesi in un cantiere edile situato in Italia.
7. In via transitoria potrà partecipare ai corsi per neo assunti anche il personale assunto nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 maggio 2009 avente le caratteristiche di cui al capoverso precedente.
8. Le imprese interessate, a decorrere dal 1 giugno 2009 sono tenute ad inviare, 7 giorni prima dell'assunzione, una specifica comunicazione alla Cassa Edile Artigiana di appartenenza, contenente il nominativo del dipendente da assumere, avente le caratteristiche di cui agli art. 1 e 2.

Analogha comunicazione sarà inviata entro il 31 maggio 2009 dalle imprese con personale assunto tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 2009.



9. Le Casse Edili Artigiane provvederanno tempestivamente ad inoltrare specifica comunicazione agli enti formativi individuati dall'art 14.

10. Tali enti formativi dovranno attivare i corsi per i neo assunti sulla base delle seguenti indicazioni: il lavoratore frequenterà il corso preferibilmente prima dell'assunzione o entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte della cassa edile artigiana di appartenenza.

11. La comunicazione del nominativo dei lavoratori "non di prima assunzione", interessati al solo modulo formativo della sicurezza, ivi inclusi i nominativi degli imprenditori, indicati all'art. 2 dovrà essere inoltrata alla cassa edile artigiana di appartenenza.

A formazione erogata le casse edili artigiane provvederanno a corrispondere agli enti formativi il contributo previsto.

Gli oneri relativi ai contributi corrisposti agli enti formativi saranno posti a carico del fondo "sicurezza" (1%).

Per avere diritto al contributo, gli enti formativi dovranno organizzare i corsi di norma durante il normale orario di lavoro.

12. Le parti convengono che la gestione ed il monitoraggio della sperimentazione sia posta in capo ai comitati tecnici già introdotti con l'accordo regionale del 10 novembre 2006.

13. Il monitoraggio " in itinere" dei corsi viene affidato ai referenti formativi delle parti sociali stipulanti, individuati a livello regionale, che segnaleranno ai centri formativi tramite una apposita lista, i nominativi dei soggetti che saranno autorizzati a visionare i corsi. Per ogni monitoraggio effettuato, sarà redatto specifico verbale, da allegare alla richiesta di contributo alle Casse edili artigiane (Ceav/Ceva) da parte degli enti formativi.

14. Nella fase sperimentale i corsi verranno realizzati dalle strutture formative provinciali/regionali accreditate presso la Regione del Veneto promosse dalle parti sociali stipulanti, preventivamente segnalate al comitato di cui all'art.12.

15. Le strutture formative delle parti sociali stipulanti che organizzeranno i corsi, potranno stipulare apposite convenzioni con altre strutture formative presenti nel territorio, comprese le Scuole Edili, per la realizzazione dei corsi stessi.

16. Le strutture formative delle parti sociali stipulanti che si faranno carico di organizzare i corsi saranno tenute a:

a) individuare a livello provinciale, tenuto conto delle segnalazioni delle parti sociali stipulanti, i nominativi di docenti esperti in materia di sicurezza che potranno essere utilizzati durante i corsi medesimi;

b) segnalare al comitato di cui all'art. 12 l'avvio del corso tramite apposita scheda almeno 5 giorni lavorativi prima; in caso di variazione del programma del corso si dovrà segnalare tempestivamente le variazioni introdotte;

c) inoltrare alle casse edili artigiane di riferimento (CEAV e CEVA) tutta la documentazione per le richieste di contributo, compresa la copia del registro presenze.

17. Entro 15 giorni dalla firma del presente accordo verranno redatte apposite linee guida applicative che conterranno , tra l'altro, anche la definizione dei costi del monitoraggio.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO del Veneto




Filca CISL Veneto



CNA del Veneto




Fillea CGIL Veneto



Gruppo Casartigiani Veneto

CASARTIGIANI Veneto



Feneal UIL Veneto

